



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 recante “Codice delle assicurazioni private”, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 138 relativo al “Danno non patrimoniale per lesioni non di lieve entità” che prevede la predisposizione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto anche con il Ministro della Salute, di una specifica tabella unica, su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso; e l’articolo 139 relativo al “Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”, che prevede la predisposizione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Salute, di una specifica tabella delle menomazioni dell’integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti d’invalidità;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n.124 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ed in particolare i commi 17, 18 e 19 dell’articolo 1 che hanno modificato gli articoli 138 e 139 del D.Lgs. 209/2005;

VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57 ed in particolare l’art. 5, comma 5, che prevede la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 9 luglio 2002 e successive integrazioni con decreti del 6 agosto 2002 e del 16 maggio 2003, istitutivo della commissione di studio per la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 3 luglio 2003 recante “Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.211 del 11 settembre 2003, attualmente vigente;

VISTA la legge 12 dicembre 2002, n.273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo economico della concorrenza” che all’art. 23 ha previsto una ulteriore tabella unica delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 26 maggio 2004 istitutivo della commissione di studio per la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità;

VISTO il Parere del Consiglio di Stato della seduta dell’8 novembre 2011;

VISTA la richiesta di parere del Ministero per lo Sviluppo Economico del 6 febbraio 2018 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, predisposto in attuazione dell’articolo 138 del D.Lgs 209/2005 come novellato dall’articolo 1 comma 17 della Legge 124/2017;

ESAMINATI i lavori delle suddette Commissioni per la predisposizione delle Tabelle di cui ai menzionati articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTO NECESSARIO l'adeguamento delle suddette Tabelle alla luce delle nuove evidenze scientifiche e dei nuovi criteri dei sistemi di classificazione internazionali e dei manuali diagnostici e statistici, mediante l'aggiornamento del lavoro delle precedenti Commissioni;

RITENUTO OPPORTUNO inoltre effettuare una revisione congiunta sia della tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al DM 3 luglio 2003, attualmente vigente, che della tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti, di cui allo schema di regolamento inviato dal Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2018, al fine di aggiornare e armonizzare i criteri di risarcimento del danno sia per lesioni di lieve entità che per quelle di non lieve entità;

CONSIDERATO che per l'aggiornamento delle tabelle delle menomazioni di cui trattasi, sono necessarie competenze multidisciplinari, non presenti all'interno del Ministero della Salute, anche al fine di operare in continuità con i lavori delle due Commissioni del 2002 e del 2004 sopracitate;

DECRETA

Art. 1

- E' istituito presso il Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, il Gruppo tecnico per l'aggiornamento delle tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica, previste dagli articoli 138 e 139 dal D.Lgs. 205/2005 "Codice delle assicurazioni private", come modificati dalla Legge 124/2017, di seguito "Gruppo tecnico tabelle menomazioni" con il compito di effettuare una revisione e aggiornamento della specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, di cui al DM 3 luglio 2003, attualmente vigente e della specifica tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti d'invalidità, di cui allo schema di regolamento inviato dal Ministero dello sviluppo economico il 6 febbraio 2018.

Art. 2

1. Il "Gruppo tecnico tabelle menomazioni" di cui all'articolo 1 è così composto:

a) Componenti del Ministero della Salute:

- ✓ **Dott. Claudio D'Amario** – Direttore generale della prevenzione sanitaria (DGPRES)
- ✓ **Dott.ssa Serena Battilomo** – Direttore Ufficio 9 della DGPRES
- ✓ **Dott.ssa Monica Di Marzo** – Dirigente medico dell'Ufficio medico-legale della Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)
- ✓ **Dott.ssa Maria Lina Cannata** – Ufficio Legislativo

b) Esperti esterni:

- ✓ **Prof. Paolo Arbarello** – Università "La Sapienza" di Roma - Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell'apparato locomotore (*già componente delle precedenti Commissioni del 2002 e 2004*)
- ✓ **Prof. Mauro Arcangeli** – Università degli studi dell'Aquila – Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
- ✓ **Prof. Claudio Buccelli** - Università degli studi di Napoli "Federico II"- Dipartimento di scienze biomediche avanzate – Medicina legale (*già componente delle precedenti Commissioni del 2002 e 2004*)

- ✓ **Prof. Natale Mario Di Luca** - Università "La Sapienza" di Roma - Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell'apparato locomotore (*già componente delle precedenti Commissioni del 2002 e 2004*)
 - ✓ **Dott. Ciro Montemitro** – Corpo di Sanità dell'Esercito Tenente Colonnello Medico. Componente del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e Finanze.
 - ✓ **Prof. Aristide Norelli** - Università di Firenze – Dipartimento di scienza della salute (*già componente delle precedenti Commissioni del 2002 e 2004*)
2. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla **dott.ssa Giuseppina Rizzo**, dirigente medico e dalla **dott.ssa Maria Rosaria Cristallo**, assistente di amministrazione, in servizio presso l'Ufficio 9 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

Art. 3

1. Il "Gruppo tecnico tabelle menomazioni" ha la durata di sei mesi a decorrere dalla data della riunione di insediamento.

Art. 4

1. All'istituzione e al funzionamento del "Gruppo tecnico tabelle menomazioni" si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Ai componenti del "Gruppo tecnico tabelle menomazioni" non spettano gettoni di presenza, compensi rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese di missione dei componenti provenienti da fuori Roma sono a carico dei medesimi o delle Amministrazioni o enti di appartenenza.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.  D'Amario